

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1524 DEL 23/09/2022

O G G E T T O

ADOZIONE CONVENZIONE CON IL LICEO STATALE “G.B. QUADRI” PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA RIVOLTA AI RICOVERATI NELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DELL’OSPEDALE “SAN BORTOLO” DI VICENZA.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1591/22

Il Direttore della UOC Affari Generali riferisce:

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico. L'attività didattica rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste infatti un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico.

Nata da esperienze occasionali sulla base della disponibilità di singoli operatori e istituzioni, nel tempo si è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale al fine di mettere in condizione gli alunni ricoverati di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze, facilitare il loro reinserimento nei contesti di appartenenza e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27.09.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Sanità ed il Ministero per la Solidarietà Sociale denominato *"Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati"* ha introdotto nel nostro Paese, un modello di riferimento per la realizzazione di specifiche azioni di collaborazione tra tutti i soggetti e gli enti istituzionali dedicati alla tutela dei diritti sopra citati.

In virtù di quanto sopra, è vigente da tempo un accordo tra Azienda U.L.S.S. 8 Berica e le Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di programmi di attività didattica e pedagogica a favore di bambini ricoverati presso l'Ospedale 'San Bortolo', da ultimo rinnovata con Deliberazione n. 1652 del 23.09.2021.

A seguito della crescente necessità di garantire un percorso scolastico istituzionale anche agli alunni ospedalizzati iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, il cui fabbisogno scolastico era ad oggi supportato da I.P.A.B per i minori di Vicenza per il tramite di una rete di insegnanti volontari, il liceo Quadri di Vicenza con nota prot. n. 89875 del 02.09.2021 ha proposto l'attivazione di una sezione ospedaliera di scuola secondaria di secondo grado.

Sulla proposta inoltrata dall'Istituto sopra citato è stato acquisito il parere da parte del Direttore della Direzione Medica di Vicenza, che ha espresso parere favorevole come risulta da nota prot. n. 91651 del 9.09.2021.

Si propone pertanto di provvedere all'adozione della convenzione secondo le modalità previste nel documento allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di adottare la convenzione “*per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta ai ricoverati nella struttura ospedaliera dell'Ospedale “San Bortolo” di Vicenza*” con il Liceo G.B. Quadri, con sede in Vicenza, secondo le modalità previste nel documento allegato alla presente deliberazione che si approva quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di precisare che i costi derivanti dalla convenzione sono quelli relativi a fornitura e lavaggio dell'abbigliamento per il personale docente interessato, nonché quelli di carattere generale (utenze ecc.); tali costi saranno imputati ai conti relativi nei bilanci sanitari per gli anni di rispettiva competenza;
3. di prescrivere che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

***per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta ai ricoverati
nella struttura ospedaliera dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza***

TRA

L'AZIENDA U.LSS. n. 8 BERICA (di seguito denominata ULSS), con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale/partita IVA 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina,

E

IL LICEO STATALE "G.B. QUADRI" di seguito indicata come *Scuola*, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale Giosuè Carducci n. 17, codice fiscale/partita IVA 80014650248, nella persona del Dirigente Scolastico dott. Paolo Jacolino

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che consente alle Istituzioni Scolastiche l'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica;

Vista la C.M. 7 agosto 1998 n. 353 concernente il "Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere";

Visto il Protocollo d'Intesa del 27 settembre 2000 sottoscritto tra i Ministeri della P.I., Sanità e Solidarietà Sociale per la tutela dei diritti alla salute;

Visto il Protocollo d'Intesa del 23 marzo 2001 sottoscritto tra i Ministeri della P.I., Sanità e Beni e Attività Culturali per sostenere le attività delle scuole in ospedale;

Vista la legge 28 marzo 2003 n. 53 concernente la delega al Governo per la definizione delle "norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Vista la C.N. 4 luglio 2003 n. 56 avente per oggetto "La scuola in ospedale ed il servizio di istruzione domiciliare";

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 63 attuativo della legge 13 luglio 2015 n. 107 che assicura, agli alunni in situazione di malattia, l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica;

Visto il D.M. 6 giugno 2019 n. 461 relativo alle "linee di Indirizzo per la Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare";

Visto il Protocollo d'Intesa "Scuole in Ospedale" sottoscritto nel mese di Novembre 2021 e trasmesso alla Regione Veneto con nota prot. 10.263 del 13 dicembre 2021 per garantire l'insegnamento di materie specifiche tra il Liceo "Quadri" e le seguenti Istituzioni:

1. UAT DI VICENZA
2. IPS "GARBIN" DI SCHIO (VI) CON SEDE COORDINATA A THIENE (VI)
3. LICEO "TRON – ZANELLA" DI SCHIO (VI)
4. ITAGR "TRENTIN" DI LONIGO (VI)
5. IIS "MASOTTO" DI NOVENTA (VI)
6. LICEO "BROCCHI" DI BASSANO (VI)
7. ITIS "FERMI" DI BASSANO (VI)
8. ITIS "ROSSI" DI VICENZA
9. ITE "FUSINIERI" DI VICENZA
10. IIS "CANOVA" DI VICENZA
11. IIS "DA SCHIO" DI VICENZA

Visto il DDR 20 gennaio 2022 della Regione Veneto che autorizza al Liceo "G.B. Quadri" l'attivazione di una sezione di scuola secondaria di secondo grado presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza;

PREMESSO CHE

- Il periodo di ospedalizzazione comporta per bambini, ragazzi, preadolescenti, adolescenti e giovani un allontanamento traumatico dal proprio ambiente emotivo, affettivo, di crescita, di studio e dal proprio ambiente quotidiano di vita sociale.
- In tale assunto le Aziende Sanitarie riconoscono il servizio scolastico quale contributo fondamentale al miglioramento della qualità della vita dei minori degenti e come parte integrante del loro percorso di cura in sintonia con i propri obiettivi istituzionali promuovendo così la cooperazione interistituzionale con la scuola pubblica.
- L'attività didattica rivolta ai ricoverati nelle strutture ospedaliere riveste un ruolo fondamentale nel riconoscimento effettivo del diritto all'istruzione e contribuisce al recupero del loro equilibrio psicofisico, come evidenziato dalla circolare del MIUR n. 353 del 07/08/98 e come previsto dalla Legge quadro n. 104/92;
- Il diritto allo studio ha ampliato il proprio ambito di applicazione in correlazione con l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione;
- L'attuazione del diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati è obiettivo specifico del Protocollo d'Intesa stipulato in data 27 settembre 2000 fra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Salute; tale protocollo intende creare le condizioni per la realizzazione e la istituzionalizzazione della presenza di corsi di studio per le scuole di ogni ordine e grado nelle strutture ospedaliere a favore dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati,

tanto da considerare la scuola in ambito ospedaliero fra gli obiettivi prioritari di applicazione della legge 18.12.1997 n.440, di finanziamento delle attività di ampliamento dell'offerta formativa;

- In detto Protocollo si sollecitano, altresì, Regioni ed Enti Locali impegnati nell'applicazione della legge n.285/97 a riservare una particolare attenzione alla necessità di promuovere interventi mirati alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini di minore età ospedalizzati o costretti a lunghi periodi di degenza domiciliare;
- La Scuola si attiva per garantire il diritto all'istruzione previsto ai vari livelli dall'ordinamento vigente per i ricoverati nelle strutture ospedaliere e garantisce questo diritto collaborando con l'Azienda Sanitaria per mantenere o recuperare l'equilibrio psicofisico dei bambini/ragazzi/giovani ricoverati, secondo le proprie competenze.
- I Servizi di Scuola in Ospedale - SIO – attuano i diritti costituzionalmente garantiti dagli articoli n. 3 e n. 34 della Costituzione Italiana, definiti nella parte operativa dalle nuove Linee Guida Nazionali con finalità di prevenzione e rimozione delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITÀ

Le parti firmatarie della presente Convenzione ed i relativi organi concorrono all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed in conformità con gli stessi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali.

ART. 2 – IMPEGNI DELL'AZIENDA SANITARIA

L' Azienda Sanitaria si impegna a:

- a) permettere, quando possibile, la presenza degli insegnanti nelle camere di degenza o in luoghi attigui individuati al momento a seconda delle necessità;
- b) garantire un'adeguata interazione e collaborazione tra il personale sanitario e i docenti ospedalieri nel rispetto dell'interesse del paziente-alunno;
- c) favorire la collaborazione del personale sanitario alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze sanitarie e psicologiche utili all'attività didattica;
- d) favorire la partecipazione dei docenti ad eventuali corsi sulla sicurezza e prevenzione dei rischi organizzati dall'Azienda;
- e) provvedere ad una connessione internet o, in subordine, all'uso di un computer portatile connesso alla rete per lo svolgimento di attività di Didattica Digitale Integrata;
- f) a fornire ad ogni docente ospedaliero un badge per il riconoscimento aziendale;
- g) a fornire i servizi igienico/sanitari di prevenzione (pulizie delle attrezzature e dei locali, gel disinfettante, mascherine e quant'altro necessario) e le misure di carattere profilattico a tutela della salute degli alunni e dei docenti stessi;
- h) garantire la fornitura di eventuale divisa ed il lavaggio della stessa.

ART. 3 - IMPEGNI DELLA SCUOLA

La Scuola si impegna a:

- a) garantire un'adeguata interazione e collaborazione tra il personale sanitario e i docenti ospedalieri nel rispetto dell'interesse del paziente-alunno;
- b) garantire l'organizzazione e programmazione didattica ed educativa secondo le indicazioni nazionali e i programmi vigenti e quanto previsto dalle nuove linee guida nazionali;
- c) segnalare alla struttura sanitaria, prima dell'inizio di ogni anno scolastico e ad ogni successiva variazione, i nominativi dei
 - a. docenti titolari in servizio presso la sezione ospedaliera;
 - b. eventuali supplenti dei titolari per assenze superiori ai dieci giorni;
 - c. docenti volontari con rapporto di collaborazione attivato dalla Scuola;
 - d. docenti della rete provinciale di cui al Protocollo d'Intesa "Scuola in Ospedale" citato nel preambolo;
- d) favorire la collaborazione con altri docenti volontari per azioni di supporto all'Offerta Formativa;
- e) garantire una adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale sanitario nelle sue varie vesti, nel rispetto dell'interesse del degente-alunno;
- f) rispettare eventuali specifici protocolli sanitari per accesso alla struttura;

ART. 4 - INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE

L'Azienda Sanitaria e la Scuola promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti locali competenti in materia di istruzione, al fine di valorizzare ed ottimizzare le risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere nell'ottica dei "*servizi alla persona e alla comunità*" (D.L. 31/03/98, n. 112).

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione decorre dall'anno scolastico 2022/2023 e sarà valida per gli anni scolastici successivi, salvo disdetta di una delle parti firmatarie da comunicarsi entro il termine di tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico.

ART. 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Il personale docente assume la qualifica di incaricato al trattamento dei dati personali ed è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo/GDPR n. 2016/679 sulla privacy.

ART. 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Azienda
ULSS 8 – Berica

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Giuseppina Bonavina



Liceo "G.B. Quadri"
Vicenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Jacolino